

N. R.G. /2021



TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

Seconda Sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2021

tra

(C.F.), in proprio e in qualità
di Amministratore Unico della (C.F.
P.IVA), via (C.F.
(C.F.), difesi dall' Avv. Alessio Orsini (C.F.
RSNLSS79E28F205K) Ascoli Piceno, Viale Treviri n. 202, indirizzo di posta
elettronica certificata alessioorsini@puntopec.it - OPPONENTI

e
) con sede legale in
, Via n. , codice fiscale n. P. IVA n.
in persona del Procuratore Speciale Avv.
C.F. , difeso dall'Avv.
, Via , n° , indirizzo di posta
elettronica certificata

OPPOSTA

Oggi **22 dicembre 2022** ad ore **9:23** innanzi al dott. Francesca Aratari, sono
comparsi:

Per parte opponente l'avv. i in sost avv. Orsini la quale si riporta
ai propri scritti e alla eccepita improcedibilità

Per parte opposta l'avv.

Dopo lunga discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e
all'esito pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice



Sentenza n. 2022 pubbl. il 22/12/2022

RG n. 2021

Repert. n. 4131/2022 del 22/12/2022
dott. Francesca Aratari

AVV. ALESSIO ORSINI





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

Seconda Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. : 2021 promossa da:

(C.F.), in proprio e in qualità di Amministratore Unico della (C.F. (P.IVA) via d l. e (C.F.), difesi dall' Avv. Alessio Orsini (C.F. RSNLSS79E28F205K) Ascoli Piceno, Viale Treviri n. 202, indirizzo di posta elettronica certificata alessioorsini@puntopec.it - OPPONENTI

e
, con sede legale in
, Via n. , codice fiscale n. P. IVA n.
in persona del Procuratore Speciale Avv.
C.F. difeso dall'Avv. ()
, Via , n° , indirizzo di posta
elettronica certificata
OPPOSTA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Gli odierni attori hanno proposto opposizione a decreto ingiuntivo n. /2021 del 06.01.2021, emesso dal Tribunale di Velletri su istanza del S.p.A. che ha richiesto il pagamento di € 119.268,15 e precisamente: a) € 27.825,14, in ragione dell'asserito mancato pagamento del mutuo chirografario n. 91997 di originari € 500.000,00 del



24.12.2015, erogato in favore della] ; b) € 91.376,86, quale asserito saldo debitore del conto corrente n. 207500 acceso presso la Filiale di

A fondamento dell'opposizione è stata eccepita la nullità della fideiussione e la decadenza dalla garanzia; con specifico riferimento al finanziamento chirografario, gli opposenti hanno eccepito l'illegittimo addebito di interessi anatocistici e l'indeterminatezza del tasso d'interesse. Sulla scorta dei precedenti rilievi, gli odierni opposenti hanno sostenuto di aver versato importi superiori a quanto effettivamente dovuto in ragione delle rate scadute, con la conseguenza che non ricorrevano i presupposti per la revoca dei finanziamenti operata dalla banca.

Gli opposenti, inoltre, hanno tempestivamente eccepito l'improcedibilità della domanda di pagamento poiché l'ingiungente aveva omesso di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione.

A tal fine, in esito alla prima udienza, è stato assegnato termine per promuoverlo.

Gli opposenti, tuttavia, hanno insistito nell'eccezione, poiché l'opposta, pur avendo avviato il procedimento, non era comparsa personalmente all'incontro, ove aveva presenziato, per la banca, solo il legale.

L'opposta ha resistito alla eccezione, sostenendo di aver conferito procura al proprio difensore con lo specifico scopo di partecipare alla mediazione.

L'eccezione di improcedibilità deve essere accolta.

Come chiarito dalla Suprema Corte, *“il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi soddisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa*



evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri....Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia , come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84). Quindi il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benchè possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale. Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore” (Cass. n. 8473/2019).

Nel caso di specie, la procura per la mediazione allegata da parte opposta risulta essere autenticata dal medesimo difensore al quale è stata conferita, che, pertanto, deve ritenersi essere stato al più munito dei poteri necessari ad assistere la parte ma non a partecipare in sua sostituzione alla mediazione.

Va dunque dichiarata l'improcedibilità della domanda di pagamento azionata in via monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 70/2021 e condanna di parte opposta alla rifusione delle spese di lite che si liquidano ai valori minimi dello scaglione corrispondente al valore della causa, stante la definizione in rito della causa.

P.Q.M.



Sentenza n. /2022 pubbl. il 22/12/2022

RG n. 2021

Repert. n. 4131/2022 del 22/12/2022

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Dichiarare l'improcedibilità della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al R.G. /2021 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. /2021
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite determinate in euro oltre spese forfettarie e altri oneri e accessori di legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Velletri, 22.12.2022

Il Giudice
dott. Francesca Aratari

AW.ALESSIO ORSINI

